



**TRANSMARE s.r.l.**

## **PROTOCOLLO 14**

# **GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DOGANALI**

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI (PROCESSI A RISCHIO)
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
5. PROCEDURE DA APPLICARE
6. ATTIVITÀ DELL'ODV
7. DISPOSIZIONI FINALI

### **1. Obiettivi**

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare procedure di prevenzione e controllo, in relazione alla gestione delle attività doganali, al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il presente protocollo intende prevenire il verificarsi della fattispecie di reato prevista nel seguente articolo del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG):

- contrabbando (art. sexiesdecies D.lgs. n.231/2001)

### **2. Destinatari (Aree a rischio)**

Il presente protocollo trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore di Transmare Srl, intervengono nella gestione delle attività doganali.

In particolare, i processi aziendali sensibili di cui al presente protocollo prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti e delle seguenti aree:

- ✓ Presidente del CdA;
- ✓ Amministratore/Membro del CdA
- ✓ Amministrazione;
- ✓ Responsabile Assicurazione qualità;
- ✓ Comandante;
- ✓ Loading Master;
- ✓ Responsabile Manutenzione;
- ✓ Caposquadra;
- ✓ Personale di guardia;
- ✓ Direttore macchine
- ✓ Barcaio
- ✓ Consulente Contabile;

- ✓ Fornitori;
- ✓ Spedizionieri doganali

### **3. Processi aziendali coinvolti (Processi a rischio)**

I Destinatari del presente protocollo, per quanto rileva ai fini della prevenzione del reato poc'anzi menzionato, partecipano alla gestione dell'attività doganale principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- a) operazioni doganali per l'importazione dei prodotti;
- b) predisposizione e liquidazione delle bolle doganali;
- c) dichiarazioni doganali riguardo alla qualità, quantità e valore della merce importata.

### **4. Documentazione integrativa**

Il presente protocollo richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione, che diviene parte integrante del Modello stesso:

- Codice Etico
- Codice della Navigazione
- Normativa nazionale ed europea di riferimento
- Poteri, deleghe e procure
- Concessione battellaggio Ministero Infrastrutture e Trasporti - capitaneria Porto di Savona
- Concessione antinquinamento Ministero Infrastrutture e Trasporti - capitaneria Porto di Savona
- Licenza antinquinamento Autorità Portuale Mar Ligure Ufficio di Savona
- Licenza deposito attrezzature e ormeggio di imbarcazioni da lavoro e n. 2 piattaforme antinquinamento - Autorità Portuale Mar Ligure Ufficio di Savona
- Licenza occupazione specchio acqueo per 2 piattaforme antinquinamento - Autorità Portuale Mar Ligure Ufficio di Savona
- Procedure e istruzioni operative di cui al Sistema di Gestione Integrato (UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018);
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 ed eventuali successive modifiche
- Documentazione interna prodotta e diffusa da Transmare Srl volta a disporre tutte le misure di prevenzione finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid 19

Altri protocolli del presente MOG cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- Protocollo 1 (Gestione dei Rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

- Protocollo 2 (Gestione dei Flussi Finanziari) per quanto attiene la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei fondi aziendali;
- Protocollo 3 (Gestione dei Rapporti Consulenziali) per quanto attiene la gestione del rapporto con l'eventuale consulente esterno, cui l'ente affida l'elaborazione dei dati contabili afferenti alle operazioni doganali di cui al presente protocollo;
- Protocollo 4 (Antiriciclaggio. Rapporti con i Fornitori e Gestione degli acquisti) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
- Protocollo 5 (Anticorruzione, rapporti con le pubbliche amministrazioni) con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;
- Protocollo 12 (Gestione Contabile) con particolare riferimento ai processi a rischio di "gestione degli adempimenti fiscali", i quali diventano parte integrante del presente Protocollo.

## **5. Procedure da applicare**

### **Premessa**

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall'art. 25 sexiesdecies del Decreto.

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato Decreto interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché amplia il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25 sexiesdecies che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati sui diritti di confine contemplati nell'art 34 del "Testo Unico Doganale", D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Lo scopo della novella de qua è far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata (di seguito anche "Testo Unico Doganale") è stata recentemente modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subito l'opera di depenalizzazione, il contrabbando delle merci nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. Alla luce del recente intervento del legislatore, non sono più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 del d.p.r. n. 43/1973.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando, fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

Tuttavia la nuova disposizione normativa, ex D.lgs. n. 8/2016, prevede che il trattamento de quo sia sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Escono dall'area del penalmente rilevante, infine, anche la pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, che saranno punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro, fino ad un massimo di cinquantamila euro.

Tuttavia, i reati oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016, rientrano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

È altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti commessi contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per commettere delitti di contrabbando che abbia commesso uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

Al termine di tali considerazioni, si evidenzia che risultano penalmente sanzionate – e dunque rilevanti ai fini della normativa ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001 – le condotte poste in essere in forma aggravata come descritte dall'art. 295, D.P.R. n. 43/1973, giacché essa costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento soggettivo (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A.

### I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO 231/2001

#### Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

*Ai sensi dell'art. 282 D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando».*

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento *de quo* sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

#### Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

*Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto*

*e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».*

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale. La fattispecie *de qua* è un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa *ivi* descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

#### Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dalla norma in esame, *«è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140».*

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

#### Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo stabilisce che *«il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».*

Questa tipologia di reato proprio può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

#### Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dall'art. 289, D.P.R. n. 43/1973, *«è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione».*

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

#### Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo dispone che *«chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali o usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere»*.

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

#### Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo 290 D.P.R. n. 43/73 stabilisce che *«chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi»*.

#### Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).*

#### Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 292, D.P.R. n. 43/1973, *«chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi»*.

#### Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo *de quo* stabilisce che *«per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare*

*dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».*

Come anticipato in premessa, l'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) sopracitata consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale. Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La *ratio* appare chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della *vis bellica*, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso.

La circostanza *de qua*, inoltre, può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è *expressis verbis* richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.).

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa, documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata *tout court* ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante *de qua*.

Quest'ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto" o l'impunità.

Infine, la circostanza di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020: lo stesso recente intervento legislativo ha modificato l'ultimo comma della norma in esame, prevedendo una fattispecie attenuata laddove l'ammontare dei diritti di confine evasi sia compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 euro.

#### Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## **I Presidi**

Premesso che nella gestione delle attività doganali e ai fini della prevenzione delle fattispecie di cui all'art. sexiesdecies D.lgs. n.231/2001 tutti i destinatari del presente protocollo devono operare nel massimo rispetto dei dettami di cui alla succitata documentazione integrativa, delle procedure e istruzioni operative di cui al Sistema di Gestione Integrato UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018 e della normativa nazionale ed europea di riferimento, Transmare Srl e tutti i destinatari del presente protocollo di prevenzione devono inoltre scrupolosamente osservare quando disposto dalle seguenti procedure di prevenzione:

### **a) Operazioni doganali per l'importazione dei prodotti**

Con riferimento agli approvvigionamenti di merci, Transmare Srl deve:

- definire ed osservare correttamente e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento le modalità operative per la redazione della dichiarazione di ingresso delle merci in deposito;
- osservare eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità doganali competenti;
- verificare la correttezza della documentazione attestante l'ingresso, la provenienza e l'autenticità delle merci, anche mediante la previsione di un inventario periodico;
- predisporre la protezione delle merci da accessi al deposito non autorizzati;

Per quel che concerne la gestione di eventuali attività ispettive aventi ad oggetto il magazzino, Transmare Srl deve osservare scrupolosamente la normativa nazionale ed europea di riferimento.

Transmare Srl, oltre a dover sempre valutare attentamente il riscontro del prezzo di acquisto dei beni rispetto a quello di mercato, richiedere informazioni per la verifica dell'attendibilità dei fornitori o porre in essere il riscontro dei dati attraverso visure camerali o altri documenti, deve comunque osservare scrupolosamente quanto previsto nel Protocollo 4 di "Gestione degli acquisti" in merito al processo di selezione, valutazione, e gestione del rapporto con i fornitori. Lo stesso dicasi in merito alla gestione dei rapporti con i consulenti, con riferimento alla quale, si rinvia allo specifico protocollo n. 3.

I medesimi criteri di selezione, valutazione e gestione del rapporto devono essere inoltre applicati con gli spedizionieri doganali. Transmare Srl deve sempre, con cadenza almeno annuale, monitorare l'adeguatezza e l'affidabilità degli stessi spedizionieri doganali ai quali vengono normalmente delegate le attività relative alle operazioni doganali.

Per quel che concerne i flussi afferenti ai rapporti di consulenza e fornitura, è fatto obbligo per Transmare Srl osservare scrupolosamente quanto previsto nel protocollo 2 di "Gestione dei flussi finanziari".

### **b) Predisposizione e liquidazione delle bolle doganali**

Al fine di evitare la commissione del reato di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, Transmare Srl deve osservare scrupolosamente quanto previsto da:

- statuto;
- codice etico;



- normativa nazionale ed europea di riferimento
- eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità doganali competenti;
- protocollo 4 per la valutazione e qualifica dei fornitori.

Transmare Srl deve inoltre:

- 1) verificare e controllare, per il tramite dell'Amministrazione prima e degli Amministratori successivamente al primo controllo operato dall'Amministrazione, la documentazione trasmessa dai fornitori;
- 2) verificare e controllare, per il tramite dell'Amministrazione prima e degli Amministratori successivamente al primo controllo operato dall'Amministrazione, il pagamento delle bolle doganali da parte dello spedizioniere.

**c) Dichiarazioni doganali riguardo alla qualità, quantità e valore della merce importata.**

Al fine di evitare la commissione del reato di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, le dichiarazioni doganali aventi ad oggetto la qualità, quantità e il valore della merce importata devono sempre essere redatte nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento e in linea con le eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità doganali competenti.

\* \* \* \* \*

## **6. Attività dell'ODV**

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV deve in primo luogo individuare gli adempimenti ai quali Transmare Srl è soggetta e i regimi doganali utilizzati, tra: esportazione, importazione (o immissione in libera pratica), transito comunitario interno (T1) o esterno (T2), deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo, trasformazione sotto controllo doganale o ammissione temporanea.

Una volta perimetrata l'attività doganale di specie, l'OdV deve individuare la documentazione oggetto di presentazione alle Autorità doganali (a titolo d'esempio, la fattura commerciale, la *packing list*, la distinta dei colli, il documento di trasporto, etc.), per tracciarne il processo approvativo e, dunque, la correttezza di compilazione e di presentazione, in coerenza con le operazioni doganali sottese.

Il processo di controllo dell'Organismo si completa con la profilazione delle tipologie dei differenti rapporti con le Autorità doganali, in specifica ragione della verifica sui seguenti aspetti:

- elenco degli acquisti effettuati da fornitori extra UE e relativi canali di fornitura;
- presenza di specifiche condizioni di pagamento o di esenzione di pagamento dei dazi doganali o dell'imposta di confine (I.V.A.);
- presenza di eventuali divieti, restrizioni, contingenti tariffari o licenze d'importazione;
- verifica degli spedizionieri e dei processi di selezione degli stessi, accertando che si tratti di soggetti dotati delle specifiche competenze richieste, correttamente iscritti all'albo degli spedizionieri, siano essi con rappresentanza diretta o indiretta.

Ogni anomalia insistente su tali argomenti, deve essere tempestivamente segnalata all'ODV a mezzo di apposita nota informativa.

L'ODV ha facoltà di verificare comunque quanto previsto dal presente protocollo.

## **7. Disposizioni finali**

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto del presente protocollo.

La violazione del presente protocollo e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

## Stato delle revisioni

<i>Descrizione</i>
Prima emissione